

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Federico Vecchio **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 marzo 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(254) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CANDELIERI (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Compensorio Montalto Uffugo), Società SS COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO - (nota n. 4555/444pf13-14/AM/ma del 24.2.2014).

La C.D.N., visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione del 13 marzo 2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Candelieri; e quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); l'Avv. Chiappetta per entrambi i deferiti, il quale, riportandosi alle conclusioni contenute nelle memorie difensive in atti, ha concluso chiedendo una rimessione in termini per poter procedere al pagamento del dovuto;

osserva

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Francesco Candelieri, Presidente e Legale rappresentante della SS Compensorio Montalto Uffugo (d'ora in avanti, anche detta la "Società") e la SS Compensorio Montalto Uffugo, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Candelieri, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 8, comma 9, del CGS e all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non avere dato corso alla decisione emessa dalla Commissione accordi economici recante Prot. 1/Cae 13/14 del 21.11.2013 e notificata il 27 novembre 2013, non provvedendo alla corresponsione della somma di € 10.725,00 in favore del calciatore Ndubueze Henry Okoroji;
- la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Le difese dei deferiti

Si è costituito nel procedimento il Presidente della Società, Sig. Candelieri, con memoria depositata in atti, chiedendo il proprio proscioglimento dall'addebito, con conseguente rimessione in termini per procedere al pagamento dovuto, sul presupposto di non aver ricevuto, né lui né la Società, notifica della decisione emessa dalla Commissione accordi economici, per essere la stessa stata notificata al precedente Legale rappresentante della Società, Sig. Antonio Contestabile, che non ne avrebbe mai dato comunicazione alla Compensorio Montalto Uffugo. In ragione di ciò, i deferiti eccepiscono l'inesistenza

giuridica della suddetta notificazione, con conseguente inesistenza della violazione contestata.

Motivazione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta, difatti, dalla documentazione agli atti, che la Società abbia ricevuto notificazione della decisione emessa dalla Commissione accordi economici recante Prot. 1/Cae 13/14 del 21.11.2013, a seguito di comunicazione a mezzo fax, inviata in data 26 novembre 2013, prot. 1124.8/MdA/cc/Segr., a firma del Segretario del Dipartimento Interregionale della Serie D, Dott. Mauro De Angelis, all'utenza telefonica espressamente indicata dalla Società e risultante dall'anagrafico federale.

In ragione di quanto sopra, le motivazioni addotte dai deferiti a sostegno delle proprie richieste sono infondate.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene che, alla luce della provata responsabilità del Sig. Candelieri, possano trovare, nei confronti dei deferiti, accoglimento le richieste della Procura federale, e, quindi, per il Sig. Francesco Candelieri, la sanzione della inibizione per mesi sei, e, per la Società, le sanzioni dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) e la penalizzazione di punti uno, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina al Sig. Francesco Candelieri la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), e, alla SS Comprensorio Montalto Uffugo le sanzioni dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(230) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD A. TOMA MAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, SECONDO I PRINCIPI DI AFFLITTIVITÀ DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 22 n. 6 CGS, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia - CU n. 51 del 23.1.2014).

Con provvedimento del 15 novembre 2013 la Procura federale ha deferito avanti la Commissione disciplinare territoriale Puglia a) il Sig. Renato Lillo, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Toma Maglie, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 8, commi 9 e 15, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF per non avere ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND del 4 maggio 2013, pubblicata sul C.U. n. 5 recante pari data, emessa all'esito del ricorso proposto dall'allenatore, Sig. Sergio Volturo; b) la ASD Toma Maglie per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 23 gennaio 2014 la Commissione disciplinare territoriale Puglia ha inflitto al Sig. Renato Lillo l'inibizione per la durata di mesi sei, ed alla ASD Toma Maglie la penalizzazione di punti due in classifica da scontarsi nel campionato di competenza.

Avverso tale provvedimento propone appello il Sig. Francesco Nicolardi, nella qualità di vice Presidente e Legale rappresentante della ASD Toma Maglie chiedendo

l'annullamento e/o la revoca della delibera impugnata con applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1 lettera B) o C), del CGS, nella misura ritenuta di giustizia o, in via subordinata, l'annullamento e/o la revoca della delibera impugnata con applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lettera G), del CGS, nella misura minima edittale di un punto di penalizzazione.

In particolare l'appellante sostiene la tesi secondo la quale la sanzione di due punti di penalizzazione inflitta al sodalizio pugliese debba ritenersi eccessivamente afflittiva in relazione all'effettiva portata della violazione contestata (mancata ottemperanza nei termini previsti al Lodo del Collegio Arbitrale presso la LND del 4 maggio 2013 pubblicata sul Comunicato Ufficiale recante pari data emesso all'esito del ricorso proposto dall'allenatore, Sig. Sergio Volturo).

Alla odierna riunione é comparsa l'Avv. Angela Ozzi, in sostituzione dell'Avv. Domenico Zinnari per l'ASD Toma Maglie, la quale, in riforma della decisione impugnata, ha concluso chiedendo l'irrogazione di una ammenda o in subordine di un punto di penalizzazione, in luogo dei due punti di cui alla decisione impugnata. É comparso altresì il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

Motivi della decisione

Le deduzioni di cui al reclamo debbono trovare accoglimento, in quanto, essendo stato contestato dal sodalizio pugliese un solo inadempimento ed in assenza di specifiche circostanze aggravanti, si ritiene congrua la sanzione nella misura minima edittale di un punto di penalizzazione in classifica, così come previsto dall'art. 18, comma 1, lettera g del CGS.

Il dispositivo

Per i motivi sopra esposti la Commissione disciplinare accoglie il ricorso e pertanto commina alla ASD Toma Maglie la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Nulla in ordine alla tassa reclamo non versata.

(232) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD NUOVA MOLFETTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SAVERIO BUFI (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, SECONDO I PRINCIPI DI AFFLITTIVITÀ DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 22 n. 6 CGS ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia - CU n. 50 del 16.1.2014).

Con provvedimento del 4 novembre 2013 la Procura federale ha deferito avanti la Commissione disciplinare territoriale Puglia a) il Sig. Saverio Bufi, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Nuova Molfetta, per rispondere della violazione dell'art. 1 CGS e dell'art. 8, commi 9 e 15, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF per non avere ottemperato in termini alla decisione del Collegio Arbitrale LND del 1° dicembre 2012 emessa all'esito del ricorso proposto dall'allenatore, Sig. Tommaso Liddi; b) la ASD Nuova Molfetta per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio legale rappresentante.

Con delibera pubblicata su Comunicato Ufficiale n. 50 del 9 dicembre 2013 la Commissione disciplinare Territoriale Puglia, in accoglimento del deferimento, ha inflitto al Sig. Saverio Bufi l'inibizione per mesi sei ed alla ASD Nuova Molfetta la penalizzazione di punti due in classifica da scontarsi nel campionato di competenza, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all'art. 22, n. 6, del CGS.

Avverso tale provvedimento propone appello il Sig. Saverio Bufi nella qualità di Presidente della ASD Nuova Molfetta, chiedendo la riforma della delibera impugnata.

L'appellante, deducendo la circostanza secondo la quale la ASD Nuova Molfetta, anche se con ritardo, avrebbe comunque onorato quanto disposto dal Collegio Arbitrale LND in data 1 dicembre 2012, ritiene eccessiva la sanzione inflitta dalla Commissione disciplinare Territoriale Puglia.

In particolare lo stesso Sig. Saverio Bufi, nella qualità, afferma di non avere ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla convocazione per la riunione svoltasi in data 9 dicembre 2013 dinanzi alla Commissione disciplinare Territoriale Puglia.

Alla odierna riunione sono comparsi il Sig. Saverio Bufi ed il rappresentante della Procura federale, il quale eccepisce preliminarmente il mancato invio del reclamo alla medesima Procura; ne chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità.

La Commissione rileva preliminarmente che il ricorso proposto dal Sig. Saverio Bufi nella qualità di Presidente della ASD Nuova Molfetta non è stato notificato alla Procura federale e pertanto, come previsto espressamente dall'art. 33, comma 5, CGS, senza poter entrare nel merito del ricorso, non può che esserne dichiarata la inammissibilità.

Peraltro rileva la Commissione che il ricorso in questione è stato sottoscritto dal Sig. Saverio Bufi non in proprio, ma nella qualità di Presidente della ASD Nuova Molfetta, qualità nella quale risulta inibito per il periodo di mesi 6 (sei) a partire dal 9 dicembre 2013; anche detto aspetto determina la inammissibilità del ricorso stesso.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione dichiara il ricorso inammissibile e dispone l'addebito della tassa di reclamo.

(236) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD CASTELLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA S.S. DEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia - CU n. 39 del 6.2.2014).

La C.D.N., visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione del 13 marzo 2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla ASD Castellese Calcio (d'ora in avanti, anche detta la "Castellese"); preso atto dell'assenza della ricorrente, pur ritualmente convocata per l'udienza odierna, osserva

Il ricorso

La Castellese ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione disciplinare territoriale della Lombardia, pubblicata sul C.U. n. 39 del 6 febbraio 2014, con la quale è stata inflitta al giocatore Gianluca Marchetti la squalifica di tre giornate, ai dirigenti Domenico Iacovelli e Simone Berzi l'inibizione per mesi uno e alla ricorrente l'ammenda di

€ 500,00, nonché un punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva in corso. La richiesta della Castellese, attraverso la propria impugnativa, è finalizzata ad ottenere l'annullamento della decisione nella sola parte in cui è stata comminata la penalizzazione di un punto alla ricorrente.

Motivazione

L'appello è infondato e va rigettato. I fatti posti a base della sanzione sono provati dalla documentazione in atti e, peraltro, non contestati dalla stessa ricorrente, la quale lamenta esclusivamente l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata, chiedendo la revoca della sola penalizzazione. La motivazione posta a sostegno della delibera oggi impugnata risulta immune da vizi logici, e la sanzione della penalizzazione di un punto, assolutamente congrua rispetto all'addebito di cui i soggetti deferiti sono risultati responsabili.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dal Dott. Giulio Maisano **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 marzo 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(233) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPIA CALCIO 2002 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia - CU n. 38 del 30.1.2014).

Con atto del 15 novembre 2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della FIGC Petrolini Luca, calciatore della Società ASD Olimpia Calcio 2002 per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 22, comma 6, del C.G.S per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver disputato nella corrente stagione sportiva, benché squalificato, la gara di Coppa Lombardia Promozione del 25 agosto 2013 ASD Olimpia Calcio 2002 – Insubria Calcio; Vincenzi Giuliano, dirigente della Società ASD Olimpia Calcio 2002 per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 61, comma 1, delle NOIF perché, quale dirigente accompagnatore della ASD Olimpia Calcio 2002, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara di Coppa Lombardia Promozione del 25/08/2013 ASD Olimpia Calcio 2002 – Insubria Calcio, con ciò permettendo a Petrolini Luca di giocare, sebbene squalificato; la Società ASD Olimpia Calcio 2002 per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art 1, comma 5, CGS.

Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 30 gennaio 2014 la Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della FIGC ha ritenuto la responsabilità dei deferiti ed ha inflitto al calciatore Petrolini Luca la squalifica di una giornata, al dirigente accompagnatore Vincenzi Giuliano l'inibizione per mesi uno e alla Società ASD Olimpia Calcio 2002 l'ammenda di euro 500,00, nonché un punto di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso.

La ASD Olimpia Calcio 2002 ha proposto ricorso avverso detto provvedimento lamentando la misura eccessiva della sanzione inflittale in relazione all'entità del fatto addebitato, richiamando la memoria difensiva depositata nel giudizio innanzi alla Commissione disciplinare territoriale in cui era stata dedotta anche la buona fede della Società.

Alla riunione odierna la Società reclamante si è riportata al proprio gravame mentre il rappresentante della Procura federale ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.

L'appello è infondato. La buona fede invocata dalla Società reclamante, che ha peraltro ammesso l'addebito, non ha rilievo in questa sede. La Società ha l'obbligo di verificare la regolarità dei calciatori impiegati in ciascuna gara ed a nulla può rilevare che la squalifica non scontata dal proprio calciatore risalga ad una precedente stagione agonistica in cui il calciatore stesso era tesserato per altra Società. D'altra parte la sanzione della squalifica che colpisce un calciatore, ha efficacia per la Società per la quale il calciatore è tesserato al momento in cui tale squalifica viene scontata.

Quanto all'entità della sanzione, questa Commissione ritiene che la penalizzazione di un punto in classifica sia sanzione congrua rispetto alla rilevanza del fatto contestato e correttamente applicata anche sotto il profilo dell'afflittività che non sarebbe effettiva nel caso in cui la sanzione fosse limitata ad una ammenda.

Al rigetto del reclamo segue l'addebito della tassa reclamo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale rigetta il reclamo.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

Il Presidente della CDN

Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma Il 13 Marzo 2014

Il Segretario Federale

Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale

Giancarlo Abete